

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1845

del 19-10-2021

O G G E T T O

Convenzione passiva con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per l'esecuzione di esami di laboratorio.

Rinnovo dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 30/06/2023.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2092

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Nel quadro sanitario regionale e nazionale, la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano si pone quale polo di eccellenza per la ricerca e la cura delle più significative malattie neurologiche coniugando, in modo sinergico, le attività di ricerca scientifica, di diagnosi e cura nell’ambito della neurologica clinica e di base e occupandosi dei disturbi neurologici dell’adulto e del bambino, delle patologie neurochirurgiche ed oncologiche, delle malattie croniche e rare.

Da alcuni anni questa Azienda si avvale della collaborazione dell’Istituto per l’effettuazione di saltuari esami, preventivamente autorizzati dalla Direzione Medica, che non vengono eseguiti presso la medesima Azienda.

Già con deliberazione n. 200 del 3/02/2021, nelle more dell’adozione del nuovo tariffario da parte della Fondazione, quest’ Azienda ha prorogato il precedente accordo per l’esecuzione di esami di laboratorio stipulato con decorrenza dal 01/01/2020 e scadenza fissata al 31/12/2020.

Successivamente, con nota prot. 68881 del 1°/07/2021 l’Istituto ha trasmesso il nuovo Tariffario della Fondazione e la scrivente Azienda, acquisiti i pareri favorevoli di rito della Direzione Sanitaria, della Direzione Medica Ospedaliera e del Direttore dell’U.O. Laboratorio di Genetica, agli atti, ha comunicato all’Istituto l’accettazione del Tariffario e la volontà di rinnovare la Convenzione fino al 30/06/2023.

Sulla base dei dati storici e degli importi liquidati nel corso degli anni 2019, 2020 e primo semestre 2021, si stima un costo complessivo, da porre a carico del bilancio sanitario anni 2021, 2022 e 2023 pari a complessivi ed omnicomprensivi € 35.000,00 ripartiti nel modo che segue:

| | |
|------------------------------|-------------|
| - ultimo trimestre anno 2021 | € 5.000,00 |
| - anno 2022 | € 20.000,00 |
| - primo semestre anno 2023 | € 10.000,00 |

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare il rinnovo della Convenzione in argomento tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 30/06/2023 così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della Convenzione per l'esecuzione di esami di laboratorio tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 30/06/2023, con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il costo presunto derivante dalla proroga della convenzione in argomento da porre a carico del Bilancio sanitario aziendale, anni 2021– 2022 - 2023 al conto 55.05.27 - sarà pari a complessivi € 35.000,00= ripartiti nel modo che segue:

| | |
|------------------------------|-------------|
| - ultimo trimestre anno 2021 | € 5.000,00 |
| - anno 2022 | € 20.000,00 |
| - primo semestre anno 2023 | € 10.000,00 |
3. di prendere atto dell'Accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano da parte dell'Azienda U.L.SS. 8 Berica;
4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente;
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 20-10-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 20-10-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

**Accordo per la nomina a
Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali**

ai sensi dell'articolo n. 28 del Regolamento UE 2016/679

L'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, con sede legale in Vicenza in viale Rodolfi n. 37, nella persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante Maria Giuseppina Bonavina, in qualità di *Titolare del trattamento dei dati personali*, da essa operato ai sensi del Regolamento UE (GDPR) 2016/679;

Visto il vigente **Regolamento Aziendale per la protezione dei dati personali** (pubblicato sul sito internet aziendale) il quale stabilisce che *“Nell'ambito della ULSS n. 8 Berica, sono individuati quali Responsabili “esterni” del trattamento dei dati personali, tutti i soggetti esterni (Enti, Cooperative, Ditte, Fornitori, etc...) che, per svolgere la propria attività sulla base di una convenzione o un contratto sottoscritto con l'ULSS, trattino dati di cui è titolare l'ULSS medesima e qualora siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (esperienza, capacità ed affidabilità)”*;

Visti i rapporti convenzionali in essere tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e il seguente Ente, nei termini sotto indicati:

| Denominazione Ente | Sede | | Servizio fornito o attività svolta (descrivere sinteticamente) |
|---|--------|-----------------|---|
| Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta | Milano | Via Celoria, 11 | Prestazioni sanitarie di laboratorio. |

NOMINA

L'Ente richiamato in premessa *Responsabile esterno del trattamento dei dati personali* effettuato nell'ambito dello svolgimento dell'attività sopra descritta,

Tale incarico, in ottemperanza all'articolo 28 del GDPR, dovrà essere espletato in conformità alle seguenti **prescrizioni ed istruzioni** impartite dal Titolare:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria dei pazienti o di altri interessati (c.d. *“particolari categorie di dati”* ai sensi dell'art. 9 del GDPR)

esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione stipulata con la ULSS n. 8 Berica e ottemperando, in ogni fase dell'attività, ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (articolo 5 del GDPR);

- Attuare i principi e le misure in materia di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di privacy, idonei a prevenire, ridurre e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
- Redigere il registro delle attività dei trattamenti nei modi e contenuti previsti dall'art. 30 del Regolamento Europeo 2016/679. Tale registro dovrà essere immediatamente consultabile in caso di eventuali verifiche a cura dell'U.L.SS. n. 8 Berica e dell'Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy);
- adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";
- nominare, al Suo interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati;
- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (*sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato*), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al già citato articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo;
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- non comunicare, diffondere, trasferire i dati a soggetti terzi né a Paesi terzi senza l'autorizzazione del Titolare e, in ogni caso, in conformità con le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679;
- in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;

Durata e cessazione del trattamento

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia della convenzione stipulata con l'ULSS n. 8 nei termini in premessa menzionati e, pertanto, cesserà al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (*contabili, fiscali, ecc.*) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

Responsabilità per violazione del presente accordo

Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Vicenza _____

Il Titolare
(*dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina*)

per accettazione
Il Responsabile Esterno
(*Dr. Angelo Cordone*)

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO

TRA

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta", Codice Fiscale n. 01668320151 Partita IVA n. 04376340156, con sede in Milano, Via Celoria n. 11, nella persona del Direttore Generale Dott. Angelo Cordone, domiciliato per la carica presso il suddetto Ente, in appresso la Fondazione

E

L'Azienda ULSS N. 8 Berica, Partita IVA e Codice Fiscale n. 02441500242, con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, domiciliata per la carica presso la stessa, in appresso l'Azienda;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 343, del 23 giugno 2021, è stato approvato l'aggiornamento del tariffario della Fondazione, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 371, del 21 luglio 2017, relativo a prestazioni diagnostiche di laboratorio effettuate in regime di solvenza e per enti esterni pubblici o privati;

- l'Azienda ha manifestato l'interesse a stipulare una convenzione per l'effettuazione di esami di laboratorio sulla base del sopraccitato tariffario aggiornato della Fondazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

La Fondazione assicura all'Azienda l'esecuzione degli esami di laboratorio riportati nel tariffario approvato con deliberazione n. 343/2021, agli atti della U.O.C. Affari Generali e Legali della stessa, e pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione,

alle tariffe ivi indicate per enti esterni/solventi. Gli importi sono da intendersi esenti

IVA.

Art. 2 – Procedura

Il recapito presso la Fondazione dei campioni da esaminare, nel rispetto delle modalità indicate dalla medesima, sarà a carico all’Azienda. I referti verranno rilasciati secondo le modalità concordate tra i direttori dei laboratori interessati.

Art. 3 – Rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l’effettuazione delle prestazioni in oggetto intercorrono esclusivamente tra le Amministrazioni dell’Azienda e della Fondazione.

I riferimenti di ciascun laboratorio che effettua gli esami richiesti sono indicati “nell’elenco completo degli esami di laboratorio eseguibili presso la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta”, pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.istituto-besta.it/web/guest/analisi-di-laboratorio1>.

Art. 4 – Rendicontazione e fatturazione

La Fondazione, a cadenza trimestrale, emetterà fattura relativa alle prestazioni rese nell’ambito della presente convenzione.

All’emissione della fattura, la Fondazione provvederà a trasmettere un elenco dettagliato delle prestazioni erogate e delle relative tariffe applicate.

L’Azienda provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di emissione.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l’applicazione degli interessi moratori, oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs.

231/2002, fatta salva la facoltà della Fondazione di recesso anticipato dalla

convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 5 – Assicurazione

La Fondazione dichiara che le attività prestate dai sanitari interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni da responsabilità professionale verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

L'Azienda risponde nei confronti dei terzi e per inadempimenti ad essa riferibili e connessi all'attività oggetto del presente atto secondo le modalità in atto presso le Aziende U.L.SS. della Regione Veneto.

Art. 6 – Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 30 giugno 2023.

Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti dal 1 luglio 2021 saranno regolati alle medesime condizioni di cui al presente atto.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione, dandone notizia all'altra Parte a mezzo raccomandata A.R., almeno due mesi prima del termine individuato nella stessa comunicazione di recesso. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza della convenzione in oggetto, i termini e le condizioni pattuite, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambe.

Art. 7 – Trattamento dati personali

Nell'esecuzione della presente convenzione, le Parti danno atto che i dati di cui vengono reciprocamente a conoscenza, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo "Regolamento UE") e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la

riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati personali.

L'Azienda, ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento UE, si impegna con separato atto a nominare la Fondazione Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia. .

Art. 8 – Codice Etico

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver implementato procedure e sistemi di controllo interni volti a prevenire la commissione dei reati previsti dalle normative anti corruzione nazionali ed internazionali a esse applicabili, tra cui le disposizioni in materia contenute nel Codice Penale Italiano, nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici - DPR 62/2013 e nella Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

L'Azienda dichiara di aver adottato un proprio Codice di Comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda U.L.SS. 8 Berica di cui al D.P.R. 62 del 16/04/2013 “Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione”.

La Fondazione dichiara di aver adottato un proprio Codice Etico e un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 231/2001.

Ciascuna Parte si impegna ad accettare il contenuto dei rispettivi Codici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e si impegna ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle

previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici di cui sopra, imputabile ad una

delle Parti, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto convenzionale in essere.

Le Parti si impegnano inoltre a rispettare pienamente tutte le leggi anticorruzione

vigenti in Italia. La violazione, l'intenzione di violazione o la causazione di

violazioni delle leggi anticorruzione sarà considerato un grave inadempimento e

darà titolo per la risoluzione diretta ed immediata della convenzione e dei rapporti in

essere tra le Parti.

Art. 9

La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs.

14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni", come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016;

- è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, con onere a

carico dell'Azienda e che viene assolta in modo virtuale a seguito di Autorizzazione

dell'Agenzia delle Entrate n. 15956/2014 dell'Ufficio Territoriale di Vicenza 1

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972

n. 633 e successive modificazioni e integrazioni ed è soggetta a registrazione solo in

caso di uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.

241/1990 e s.m.i..

Art. 10

In caso di controversie le parti eleggono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.

179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

